

FORMAPP

FORMAZIONE IN AZIENDA

FORMAPP
FORMAZIONE IN AZIENDA



FORMAPP E I CONSULENTI DEL LAVORO TUOI PARTNER PER LA FORMAZIONE IN AZIENDA

FORMAPP
FORMAZIONE IN AZIENDA

LA GESTIONE DELLE
COLLABORAZIONI AUTONOME

di Roberto Camera

IPSOA Scuola di formazione

FORMAPP
FORMAZIONE IN AZIENDA

IL COLLABORATORE
COORDINATO E CONTINUATIVO

IPSOA Scuola di formazione

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Articolo 409 - Controversie individuali di lavoro

Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

3. … ed altri **rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa**;
4. …

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

COORDINAMENTO

Rappresenta il collegamento funzionale con l'organizzazione dell'impresa, effettuata con modalità stabilite di comune accordo tra le parti ed eseguite in autonomia dal prestatore,

Per verificare gli estremi della etero organizzazione, dovrà essere evidenziata l'imposizione unilaterale del committente.

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

COSA CONSIDERARE PER RITENERE LEGITTIMA LA COLLABORAZIONE

- Volontà delle parti
- Modalità di svolgimento della prestazione
- Indicatori della condizione di subordinazione

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

PRESUNZIONE ASSOLUTA

articolo 2 del Decreto Legislativo 81/2015 (come modificato dal DL 101/2019)

La contestuale presenza delle seguenti condizioni porterà alla applicazione della "**disciplina del rapporto di lavoro subordinato**" (trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi, ecc.),

- **Prevalentemente personali**
- **Continuative**
  - periodo obiettivamente rilevante
- Le cui **modalità di esecuzione sono organizzate dal committente**
  - attività del collaboratore pienamente integrata nell'attività produttiva e/o commerciale del committente.

P.s.: non si tratta di riqualificazione del rapporto di lavoro ma il datore dovrà riconoscere un trattamento economico e normativo uguale a quello dei lavoratori subordinati impegnati con mansioni uguali od affini. (Cass. 1663/2020)

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

PRESUNZIONE ASSOLUTA

articolo 2 del Decreto Legislativo 81/2015 (come modificato dal DL 101/2019)

Sono **esclusi dalla presunzione assoluta**

- Le collaborazioni disciplinate, per quanto riguarda il trattamento economico e normativo, dai CCNL (stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale), in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- Le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- Le attività rese da amministratori e sindaci di società e da partecipanti a collegi e commissioni;
- Le collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate al C.O.N.I.;
- Le collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni (D.L.vo n. 367/1996);
- Le collaborazioni certificate (D.L.vo 276/2003).

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

REQUISITI

Questi gli **indici di subordinazione** che, al di là del *nomen juris* indicato dalle parti, potranno inquadrare il rapporto di lavoro:

- mancanza di autonomia
- esclusività del rapporto
- assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare
- doveri di obbedienza e disciplina
- uso dei mezzi di lavoro del datore
- inserimento stabile all'interno del processo produttivo e dell'organizzazione aziendale
- retribuzione fissa mensile
- orario di lavoro fisso e continuativo
- presenza continua nel posto di lavoro
- assenza di rischio in capo al lavoratore

articolo 2094 c.c. «*È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore*.»

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

LA GIURISPRUDENZA

- **Non è collaboratore se svolge l'ordinaria attività dell'impresa**

Corte di Cassazione - sentenza n. 17711/2016

«Un rapporto di collaborazione a "progetto" non può aver per oggetto l'ordinaria attività d'impresa, ma dev'essere caratterizzato da "specificità" differenziandosi da essa.»

- **Etero-direzione**

Tribunale di Bari - sezione Lavoro, 5 novembre 2019

Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, assume rilievo scriminante l'accertamento della sussistenza del requisito della subordinazione intesa come assoggettamento della prestazione lavorativa al potere del datore di lavoro di disporne secondo le mutevoli esigenze di tempo e di luogo proprie dell'organizzazione imprenditoriale e di controllarne intrinsecamente lo svolgimento attraverso direttive alle quali il lavoratore è obbligato ad attenersi, così come è obbligato a mantenere nel tempo la messa a disposizione delle proprie energie lavorative per il raggiungimento degli scopi produttivi dell'impresa.

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

LA GIURISPRUDENZA

➢ **Lavoro autonomo e subordinato: i tratti distintivi**

Corte di Cassazione - sentenza n. 16037/2019

Vi è evidenza della subordinazione quando:

a. l'oggetto della collaborazione è generico e non individuava uno specifico *opus*;
b. l'attività è svolta presso la sede aziendale, con strumenti di proprietà della società;
c. il corrispettivo è determinato in misura fissa (forfettaria od oraria), con conseguente assenza di un rischio economico per il collaboratore;
d. l'attività, inserita nell'organizzazione imprenditoriale del committente, è suscettibile di controlli in ordine al contenuto e alle modalità di svolgimento;
e. I collaboratori mettono a disposizione le loro energie lavorative di volta in volta necessarie nell'attività commerciale.

➢ **Indennità risarcitoria per co.co.co. illegittimo**

Corte di Cassazione - sentenza n. 24100/2019

In caso di contratto di co.co.pro./co.co.co. riconosciuto illegittimo e convertito in contratto a T.I., trova applicazione, ai fini della indennità risarcitoria, l'art.32, co 5, Legge 183/2010: indennità onnicomprensiva tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

LA GIURISPRUDENZA

➢ **Indennità risarcitoria per co.co.co. illegittimo**

Corte di Cassazione - sentenza n. 12871/2020

L'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

In particolare, la subordinazione implica l'inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (*operae*) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività (*opus*)".

Il *nomen iuris* eventualmente assegnato dalle parti al contratto non è vincolante per il giudice ed è comunque sempre superabile in presenza di effettive, univoche, diverse modalità di adempimento della prestazione.

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

STABILIZZAZIONE

articolo 54 del decreto legislativo n. 81/2015

Non siamo sicuri che sia corretta la tipologia contrattuale utilizzata?

Con la stabilizzazione del rapporto di lavoro (assunzione a **tempo indeterminato**) sarà passibile «blindare» l'ex rapporto di collaborazione da interventi ispettivi.

Procedura

- Assunzione a tempo indeterminato
- Accordo in sede protetta nel quale:
  - il lavoratore rinuncia ad eventuali pretese sulla riqualificazione del rapporto di collaborazione e/o controversie di natura economica;
  - Il datore di lavoro nei successivi 12 mesi si impegni a non licenziare il lavoratore per giustificato motivo oggettivo.

Vantaggi

- Estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro,
- Se vi sono i requisiti, permette di ricevere l'esonero contributivo.

FORMAPP
FORMAZIONE IN AZIENDA

IL LAVORATORE
AUTONOMO OCCASIONALE

IPSOA Scuola di formazione

LAVORATORE AUTONOMO OCCASIONALE

È un rapporto di lavoro svolto senza vincolo di subordinazione, regolato dall'articolo 2222 del codice civile, la cui attività è resa **in via eccezionale**, **episodica** e comunque **non ricorrente** e **non abituale**; quindi non nell'esercizio di una attività professionalmente organizzata - ai sensi dell'art. 5 del DPR 633/1972.

Articolo 2222 del codice civile

«Quando una persona si obbliga a **compiere** verso un corrispettivo un'**opera** o un **servizio**, con **lavoro prevalentemente proprio** e **senza vincolo di subordinazione** nei confronti del committente, ...»

LAVORATORE AUTONOMO OCCASIONALE

REQUISITI

- **Mancanza di qualsiasi vincolo di subordinazione** (nessun potere direttivo)
- **Mancanza di qualsiasi coordinamento con il committente**
- **Totale autonomia organizzativa** (tempi e modi di esecuzione del lavoro)
- **Competenza medio/alta del collaboratore**
- **Mancanza di inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale**
- **Occasionalità della prestazione** (incarico unico o, comunque, saltuario)
- **Lavoro prevalentemente proprio del prestatore** (art. 2222 c.c.)
- **Assunzione di un'obbligazione di risultato**
- **Non sono previste limitazioni di compenso**

LAVORATORE AUTONOMO OCCASIONALE

DIFFERENZE CON IL CO.CO.CO.

- ❑ Assenza di **coordinamento** con l'attività del committente
- ❑ Prestazione **saltuaria**

LAVORATORE AUTONOMO OCCASIONALE

SANZIONI

- Se il committente fa svolgere prestazioni di lavoro nelle forme del lavoro autonomo occasionale, in assenza dei requisiti e degli elementi essenziali di autonomia, il rapporto di lavoro si considera subordinato a tempo indeterminato.
- Si applicano le sanzioni amministrative per mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di assunzione, comunicazione al Centro per l'Impiego, registrazioni nel Libro Unico del Lavoro, ecc...
- Rilevano poi la maxi-sanzione contro il sommerso e la sospensione per l'attività imprenditoriale, qualora non presente la comunicazione all'ITL.

LAVORATORE AUTONOMO OCCASIONALE

ASPETTI FORMALI

INPS

La collaborazione è assoggettata a contributi solo per la parte eccedente i 5.000 euro annui, complessivamente considerati anche con più committenti.

INAIL

Il lavoro autonomo occasionale non è soggetto all'assicurazione INAIL

FISCO

I redditi sono considerati redditi diversi. Il compenso è assoggettato alla ritenuta fiscale del 20% (del 30% se trattasi di soggetto non residente).

COMPENSO

Non sussiste l'obbligo di pagare il collaboratore con una forma tracciabile. Andrà comunque rispettato il limite all'utilizzo del contante.

ADEMPIMENTI

Comunicazione preventiva all'Ispettorato del Lavoro (dal 21 dicembre 2021)

LAVORATORE AUTONOMO OCCASIONALE

CONTRATTO

Forma e contenuto

La forma scritta non è obbligatoria, ma risulta opportuna in quanto fornisce garanzie sotto il profilo probatorio.

Il contratto sottoscritto, da entrambe le parti, deve evidenziare i seguenti contenuti minimi:

- Evidenza della tipologia contrattuale che si vuole sottoscrivere
- Sintetica descrizione dell'attività (opera o servizio) commissionata al collaboratore
- Tempi concordati per l'esecuzione dell'opera o del servizio
- Corrispettivo concordato
- Esplicitazione degli obblighi reciproci
- Indicazione delle modalità di recesso anticipato

Fac-simile Contratto di Collaborazione autonomo occasionale

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMO OCCASIONALE

(articolo 2222 c.c. e seguenti)

Tra la società _____ con sede in _____, via _____ C.F. _____ P.IVA. _____ (**Committente**)

e

il sig. _____ nato a _____ il _____, residente in ____, Via _____, CF _____ (**Collaboratore**)

premesso che:

- la Committente opera nel settore/campo del _____
- la Committente, nell'ambito delle proprie attività aziendali, ha necessità di avvalersi della prestazione d'opera per l'esecuzione di _____, senza vincoli e condizionamenti connessi ad un inserimento nelle strutture aziendali.
- il Consulente dichiara di possedere le competenze tecnico-professionali per le quali offre la propria prestazione d'opera.

Fac-simile Contratto di Collaborazione autonomo occasionale

Si stipula quanto segue:

Il Committente conferisce incarico al **collaboratore** che accetta, di prestare la propria attività di collaborazione autonomo occasionale avente per oggetto:

_____

Modalità di svolgimento dell'incarico

L'incarico, occasionale ed autonomo, sarà svolto dal collaboratore in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione e senza l'inserimento nell'organizzazione gerarchica del committente. Il suddetto incarico si configura come una prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c.

Nell'espletamento dell'attività opererà con la diligenza richiesta dal ruolo rivestito e dalla natura dell'incarico assunto.

Nel rendere l'attività il Collaboratore potrà avvalersi anche della struttura del Committente, concordando la presenza nei locali aziendali con il/la sig./ra _____ il/la quale riveste la qualifica di _____. In questo caso, la Committente si impegna, preventivamente, ad informare il Collaboratore circa i rischi presenti nei locali aziendali, nonché quelli attinenti l'attività oggetto del presente contratto di collaborazione.

Fac-simile Contratto di Collaborazione autonomo occasionale

Durata

L'attività sopra evidenziata durerà _____ gg. (_____) dal _____ al _____.

Corrispettivo

Il corrispettivo per la prestazione sarà pari a euro _____ (_____ /00) complessivi, al lordo della ritenuta d'acconto del 20%.

Il Collaboratore è tenuto ad indicare, tramite propria dichiarazione presente nella notula di pagamento, la ricorrenza o meno dell'obbligo contributivo INPS dovuto alla Gestione separata al superamento del limite di 5.000,00 euro annui in relazione ai compensi, della stessa natura, già percepiti anche da altri Committenti nel corso dello stesso anno.

Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario (in base alle coordinate bancarie fornite dal Collaboratore) previa emissione, da parte del Collaboratore, della notula di pagamento.

Fac-simile Contratto di Collaborazione autonomo occasionale

Risoluzione del contratto

Fatta salva la possibilità, per entrambe le parti, di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno _____ giorni, qualora nello svolgimento dell'incarico si accerti che l'esecuzione non proceda secondo le condizioni stabilite nel presente accordo, ovvero venga condotta con negligenza od imperizia, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 2224 codice civile. In tale caso il compenso stabilito nel presente contratto, si intenderà proporzionato in relazione alla parte di opera/servizio compiuto.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo e data _____

(**committente**) _____ (**collaboratore**) _____

LAVORATORE AUTONOMO OCCASIONALE

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

Dal 21 dicembre 2021 è vigente una nuova disposizione che prevede l'obbligo di comunicare, all'Ispettorato territoriale del lavoro, l'avvio dell'attività di un lavoratore autonomo occasionale.

La finalità è di monitoraggio e contrasto a forme elusive di utilizzo di tale tipologia contrattuale.

Decreto Legislativo n. 81/2008 (TU sulla Salute e Sicurezza)
Articolo 14

…Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui e' stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. …

LAVORATORE AUTONOMO OCCASIONALE

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

La comunicazione è obbligatoria esclusivamente per i committenti che operano in qualità di imprenditori. Indipendentemente dal luogo in cui le prestazioni verranno rese (es. da remoto).

Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota n. 29 dell'11 gennaio 2022

L'obbligo in questione è previsto all'interno della disciplina in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ragion per cui anche il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

LAVORATORE AUTONOMO OCCASIONALE

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

L'obbligo comunicativo non si applica ai seguenti committenti

- Datori di **lavoro domestico**
- **Pubbliche amministrazioni** ed **Enti pubblici non economici**
- **Studi professionali** o **professionisti** non organizzati in forma societaria
- **Organizzazioni sindacali**
- **Associazioni datoriali**
- **Partiti politici**
- **ONLUS** organizzate in forma associativa. Sono incluse nell'obbligo comunicativo le cooperative sociali
- **Organizzazioni culturali** e **religiose**
- Gli **Enti del Terzo settore** che svolgono esclusivamente attività non commerciale
- Le **Fondazioni ITS** che erogano percorsi formativi professionalizzanti
- Le **ASD** (Associazione Sportiva Dilettantistica) e **SSD** (Società Sportiva Dilettantistica)

LAVORATORE AUTONOMO OCCASIONALE

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

Rapporti per i quali non deve essere effettuata la comunicazione

- **Co.co.co.** - collaboratori coordinati e continuativi (art. 409, comma 3, c.c.)
- Le Prestazioni Occasionali - **PrestO** (art. 54-bis del D.L. n. 50/2017)
- **Partite IVA**
- Rapporti di lavoro «***intermediati da piattaforma digitale****, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente*»
- La prestazione resa dal **procacciatore d'affari** occasionale
- La prestazione resa da **lavoratori dello spettacolo**
- Le **consulenze scientifiche rese da medici iscritti all'ordine**
- Le **guide turistiche**
- I lavoratori autonomi occasionali impiegati in **prestazioni di natura intellettuale**
  - *Es: i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi*

LAVORATORE AUTONOMO OCCASIONALE

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

A chi va fatta la comunicazione?

La comunicazione dovrà essere effettuata all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all'avvio dell'attività lavorativa.

A regime, la procedura comunicativa sarà telematica e riprenderà le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti (articolo 15, comma 3, del D.L.vo n. 81/2015)

In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l'applicativo telematico di riferimento, la comunicazione andrà effettuata attraverso l'invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale:

- ITL.XXX.occasionali@ispettorato.gov.it

LAVORATORE AUTONOMO OCCASIONALE

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

Cosa va scritto nella comunicazione?

La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail, dovrà contenere i seguenti elementi minimi.

- i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA)
- i dati del collaboratore (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF)
- la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa
  - *Es. presso lo studio o l'abitazione del committente, presso la sede del committente*
- una sintetica descrizione dell'attività
- l'ammontare del compenso
  - solo qualora stabilito al momento dell'incarico
- la data di avvio delle prestazioni occasionali
- l'arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio
  - *Es. un giorno, una settimana, un mese*

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

Cosa va scritto nella comunicazione?

- Qualora manchino i dati indicati, la comunicazione sarà considerata omessa dall'Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa.
- Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato nell'ultimo punto, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione (proroga).
- Per quanto non espressamente previsto, può essere il caso di allegare all'email anche la lettera di incarico, con le specifiche sull'attività che dovrà essere svolta.

LAVORATORE AUTONOMO OCCASIONALE

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

Modifica - Annullamento

- La comunicazione già trasmessa potrà essere annullata prima della data ipotizzata nell'e-mail inizialmente inviata.
- Potranno essere modificati i dati presenti nella comunicazione inviata, sempre in una data antecedente rispetto all'avvio dell'attività del prestatore.
- Qualora ci si renda conto di aver commesso un errore, all'interno della comunicazione, questo non si tradurrà in una omissione della comunicazione, qualora ciò non comprometta i dati fondamentali:
  - individuazione delle parti del rapporto
  - la data di inizio della prestazione
  - il luogo di svolgimento

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

Sanzioni

- In caso di violazione dell'obbligo comunicativo è prevista una **sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro** in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. La **sanzione** verrà calcolata in misura ridotta (art. 16, L. 689/1981) e sarà **pari a 833,33 euro**.
- I collaboratori autonomi occasionali trovati privi di comunicazione e senza gli altri requisiti previsti dalla normativa, rientreranno tra il personale «*in nero*» per il calcolo del **10%** che farà scattare la **sospensione dell'attività imprenditoriale**.

Fac-simile COMUNICAZIONE ALL'ITL

Ai sensi di quanto previsto dal nuovo articolo 14, comma 1, del TU Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008), siamo a comunicare l'avvio di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'articolo 2222 c.c., tra la società _____, con sede legale in ____ p.IVA/CF _____ e il sig. _____ nato a _____ il _____ con CF _____ e residente in _____, per lo svolgimento delle seguenti attività _____.

La prestazione occasionale verrà resa presso i locali _____ [*esempi: studio del Collaboratore - sede legale del committente, presso la sede produttiva del committente sita in via _____ - abitazione del Collaboratore*] ed inizierà il_____. Alla conclusione dei lavori, che si completeranno entro il _____, il collaboratore riceverà un compenso pari a euro _____ [*il dato dovrà essere inserito qualora stabilito al momento dell'incarico*], al lordo della ritenuta d'acconto del 20%.

Si precisa che:

- La prestazione riguarda funzioni di alto profilo, non rientranti nell'ordinaria attività svolta dal committente.
- L'incarico sarà svolto dal collaboratore in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, né di luogo e né di orario, potendo autodeterminare i propri ritmi di lavoro e senza l'inserimento nell'organizzazione gerarchica del Committente.
- La durata individuata dal presente incarico rappresenta il tempo entro il quale le prestazioni verranno rese, senza con questo identificare, nell'intero periodo succitato, la durata continuativa della predetta prestazione lavorativa.

Si allega la lettera di incarico. [*opzionale*]

LA NOTULA

Consulente

Al **Committente**

Oggetto: **Nota di pagamento relativa alla collaborazione autonomo occasionale identificata nell'accordo sottoscritto il _____**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, residente in _____ (__), via _____, CF _____, in relazione alle attività effettuate nel periodo dal _____ al _____ e consistenti in _____, così come meglio identificate nell'accordo del _____

Chiede

le seguenti spettanze, quale consulente autonomo occasionale, ai sensi dell'art. 2222 c.c.:

- Compenso lordo concordato: _____
- Ritenuta d'acconto IRPEF 20% _____ =
- **Compenso netto** _____

Il sottoscritto dichiara di non svolgere tale attività in forma professionale e di non essere titolare di partita IVA.

LA NOTULA

Il sottoscritto fa, altresì, presente che sul compenso liquidato [**NON ANDRÀ**] – [**ANDRÀ**] computato, trattenuto e versato il contributo alla Gestione separata INPS (ex legge n. 355/1995), in quanto, per l'anno in corso, [**NON HA**] [**HA**] superato la prevista franchigia soggettiva di 5.000,00 euro annui.

Dati per adempimenti fiscali

- nome e cognome _____ nato a _____ il ____ e residente in _____ CF _____
- il compenso rientra nella categoria dei cosiddetti «redditi diversi», di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l) di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) ed è escluso dal campo di applicazione I.V.A., ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 633 del 1972 e ss.mm.ii., poiché la prestazione non è stata effettuata nell'esercizio di arti e professioni, né nell'esercizio di impresa, bensì in regime di prestazione occasionale.

Coordinate bancarie

> _____

Luogo e data _____ _____

il collaboratore

Affidatevi alla nostra competenza

ENTE FORMATIVO PLURIACCREDITATO E STRUTTURATO

SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER SUPPORTARVI

PER OGNI ESIGENZA AZIENDALE

FORMAPP

FORMAZIONE IN AZIENDA

FORMAPP
FORMAZIONE IN AZIENDA

Perché scegliere il Gruppo La Risorsa Umana

ENTE FORMATIVO PLURIACCREDITATO E STRUTTURATO



PRESENTI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

LARISORSAUMANA
FORMAZIONE FINANZIATA

FORMAPP
FORMAZIONE IN AZIENDA

LARISORSAUMANA
JOB CENTER GROUP

contatti@form-app.it
contatti@larisorsaumana.it

LARISORSAUMANA
JOB CENTER GROUP

La Risorsa Umana.it srl
Sede Legale e Operativa
Via Carlo Marx, 95 - 41012 Carpi (MO)
Tel. 059 642217 - Fax 059 690921
Numero REA: MO-370446
P.IVA e C.F. 01971890353
Cap. Soc. € 1.100.000,00 i.v.
www.larisorsaumana.it - selezione@larisorsaumana.it

Form-App srl u.s.
Sede Legale e Operativa
Via Carlo Marx, 95 - 41012 Carpi (MO)
Tel. 059 8635146 - Fax 059 690921
Numero REA: MO-416376
P.IVA e C.F. 03770760365
Cap. Soc. € 41.500,00 i.v.
www.form-app.it - formazione@form-app.it

FORMAPP
FORMAZIONE IN AZIENDA

Autorizzazione Min. e Iscrizione Albo Agenzie per il Lavoro Prot. 0090 del 10/07/2020
Autorizzazione RER allo svolgimento dell'attività di intermediazione del personale - Prot. LV.2016.0000514 del 28/09/2016
Accreditamento Regione Marche per la formazione continua Decreto n.1434 del 12/09/2019
Accreditamento Regione Lombardia per i servizi al lavoro n°308 del 24/04/2015 - per la formazione n° 869 del 27/04/2015

Accreditamento RER delibera Giunta Regionale n. 1837 del 05/11/2018 (Cod. Org. 12927) per la Formazione Continua e Permanente e Apprendistato
Accreditamento Regione Toscana decreto n. 19591 del 10/12/2018 (Codice Organismo 0f0062)
Accreditamento Regione Lombardia Iscrizione all'Albo regionale dei soggetti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale al numero di iscrizione 1141 del 03/04/2019